REGOLAMENTO (CEE) N. 327/79 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 1979

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per eseguire i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione ed il relativo andamento ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le prassi amministrative degli Stati membri, sulle quali tali statistiche si basano ;

considerando che, date le notevoli fluttuazioni che si verificano nel settore dell'occupazione e della disoccupazione, è necessario disporre di serie di statistiche tali da permettere confronti validi tra gli Stati membri ;

considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro, costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione ; che solo effettuando anche nel 1979 le indagini già eseguite nel 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975 e 1977, è possibile ottenere dette informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella primavera del 1979 la Commissione procede ad un'indagine sulle forze di lavoro effettuata per campione presso nuclei familiari in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

L'indagine viene eseguita intervistando nei singoli Stati membri un campione di nuclei familiari residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione.

Articolo 3

Il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso frà 60 000 e 100 000 per la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, tra 30 000 e 50 000 per il Belgio, i Paesi Bassi e l'Irlanda, tra 30 000 e 40 000 per la Danimarca e di 10 000 circa per il Lussemburgo.

Articolo 4

L'indagine di base si riferisce :

a) alle caratteristiche individuali di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati ;

b) all'attività professionale di dette persone (posizione occupata nella professione, ramo di attività, ore di lavoro, ecc.) all'atto dell'indagine e nell'anno precedente ;

c) alla ricerca di un'occupazione, tenendo conto del tipo di occupazione ricercata, dei motivi e della durata della ricerca.

Articolo 5

Nel quadro dell'indagine di base di cui all'articolo 4 viene eseguita un'indagine complementare riguardante i rapporti tra occupazione e formazione. Le domande riguardano :

a) la formazione in corso delle persone dai 14 ai 44 anni ;

b) le modalità d'integrazione nella vita attiva per le persone dai 14 ai 44 anni occupate o alla ricerca di un'occupazione, precisando :

   i) la formazione scolastica e universitaria iniziale acquisita,

   ii) il passaggio dalla formazione scolastica e universitaria iniziale alla vita attiva,

   iii) l'ultima formazione post-scolastica acquisita.

   Le formazioni sono descritte tanto sotto l'aspetto tecnico (tipo, durata, ecc.) quanto sotto il profilo delle situazioni individuali (obiettivi, aiuti finanziari, ecc.).

Articolo 6

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri sulla base di un elenco di domande elaborato dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine (indagine di base e indagine complementare). Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la compilazione dei questionari.

Articolo 7

I servizi statistici degli Stati membri verificano le risposte raccolte e trasmettono alla Commissione i risultati dell'indagine per ogni persona intervistata, in forma anonima.

Articolo 8

Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti :

a) per assicurare che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati ;

b) per reprimere qualsiasi infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, contemplato dal primo comma.

Articolo 9

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono una somma forfettaria proporzionale al numero dei nuclei familiari intervistati. Tale somma sarà imputata ai relativi stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LE THEULE